DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1980

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno dei Paesi Bassi, conformemente alla direttiva 72/160/CEE

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(80/412/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il governo dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha comunicato la decisione n. 224 del comitato direttivo del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura, recante modifica della regolamentazione riguardante la cessazione dell'attività ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se, tenuto conto della suddetta decisione n. 224, la regolamentazione vigente nei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE soddisfa tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che le modifiche della vigente regolamentazione relativa alla cessazione delle attività previste dalla citata decisione n. 224 rispondono alle condizioni ed alle finalità della direttiva 72/160/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che la constatazione contenuta nella presente decisione è conforme al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti nel Regno dei Paesi Bassi ai fini dell'applicazione della direttiva 72/160/CEE — considerate le modifiche apportate con decisione n. 224 del comitato direttivo del Fondo per lo sviluppo e il risanamento dell'agricoltura — rispondono tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.